



COMUNE DI CARAMANICO TERME
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 05/06/2023

OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo temporaneo e parziale ai sensi dell'art.1, co.557, della legge 30.12.2004 nr.311 di un agente di polizia locale Cat C1 presso il Comune di Lettomanoppello

L'anno duemilaventitre, addì cinque, del mese di Giugno alle ore 16:30, nella sede delle Adunanze del Comune di Caramanico Terme, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DE ACETIS LUIGI	SI
VICE SINDACO	DE VITA ANTONIO	SI
ASSESSORE	DI MICHELE GIOVANNI	--

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Il Presidente, **Dott. DE ACETIS LUIGI**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Dott. PERTOSA BASILIO**, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con nota acquisita al prot. n. 3528 del 26/05/2023, il Comune di Lettomanoppello ha richiesto l'autorizzazione alla proroga per l'utilizzo della dipendente ZANGARDI Emanuela, per n. 9 ore settimanali, al di fuori del suo normale orario di lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 557, della L. n.311/2004 e dell'art.53, comma 8, del D. Lgs. N.165/2001;

Visti:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone che *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. N.165/2001 secondo il quale *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi”*;
- lo stesso art.53, comma 10, precisa che tale autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico;

Precisato che:

- l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D. Lgs. 165/2001;
- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensioni costituisce col dipendente dell'altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all'esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;
- in questo ultimo caso, secondo la deliberazione di cui sopra “se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro ... o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”;
- la circolare Ministero Interno n. 2 del 26/5/2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, L. 311/2001, rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
- lo stesso Consiglio di Stato (parere 2141/2005) ha chiarito, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate, che la norma configura una situazione simile, nei suoi aspetti essenziali, a quelle che consentono l'espletamento di altre attività lavorativa da parte del lavoratore part time e ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione in oggetto, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e sull'orario di lavoro;
- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Atteso che:

- la prestazione lavorativa presso il Comune di Lettomanoppello deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio che la dipendente presta presso il Comune di Caramanico Terme, oltre le 36 ore contrattuali e fino a un massimo di 48 ore settimanali;
- la prestazione lavorativa a favore del Comune di Lettomanoppello non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di Caramanico Terme né essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;
- Il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Lettomanoppello deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposto, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Considerato che l'attività che il Comune di Lettomanoppello intende assegnare alla dipendente ZANGARDI Emanuela è quella ascrivibile al profilo professionale e alla categoria ricoperta dal dipendente presso il Comune di Caramanico Terme;

Ritenuto quindi di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, dell'utilizzo, da parte del Comune di Lettomanoppello, della prestazione lavorativa della dipendente ZANGARDI Emanuela – istruttore di vigilanza (cat. C1) - per n.9 ore settimanali e per la durata di n.2 mesi, decorrenza 06/06/2023;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Lettomanoppello, della prestazione lavorativa della dipendente a tempo indeterminato e pieno, ZANGARDI Emanuela – istruttore di vigilanza (cat. C1) – per n.9 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, e per n. 2 mesi decorrenti dal 06.06.2023.
2. di dare atto che l'attività oggetto della presente autorizzazione:
 - a) non supera il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
 - b) è quella ascrivibile al profilo professionale e alla categoria ricoperta dal dipendente presso il Comune di Caramanico Terme;
3. di dare atto che la spesa per tale attività aggiuntiva sarà a totale carico del Comune di Lettomanoppello;
4. di dare atto che tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Caramanico Terme;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
6. di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari;

La Giunta

Stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D. Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 400 del 05/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 05/06/2023**.
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 400 del 05/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 05/06/2023**.
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. DE ACETIS LUIGI

Il Segretario Generale
Dott. PERTOSA BASILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Caramanico Terme all'Albo Pretorio online del Comune di Caramanico Terme il giorno 08/06/2023 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 23/06/2023, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota protocollo n _____ del _____.

L'addetto alla Pubblicazione
DI PAOLO MANUELA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. PERTOSA BASILIO
